

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1784-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE PIOLA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 novembre 1961
(V. Stampato n. 3327)*

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1961*

Comunicata alla Presidenza il 1° dicembre 1961

Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029,
recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui filati
di fibre tessili

ONOREVOLI SENATORI. — L'imposta di fabbricazione sui filati di produzione nazionale istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 9 gennaio 1947, n. 1, viene attualmente (1) riscossa col sistema dell'abbonamento annuale, salvo quanto è previsto per i fabbricanti artigiani, nei confronti dei quali l'imposta può essere riscossa in base alla quantità e alla qualità dei filati da produrre.

I canoni unitari di abbonamento sono calcolati, per ciascuna categoria di produttori, in ragione della produttività unitaria corrispondente al titolo medio nazionale e in funzione dell'aliquota di imposta corrispondente al predetto titolo medio.

Il sistema — allo stato della tecnica — assicurava una equilibrata correlazione fra la produttività, i canoni unitari di abbonamento e le aliquote di imposta. Tale equilibrio per altro venne a cessare col passare degli anni, perchè il rapido aggiornamento tecnico degli impianti affinò la incontenibile tendenza dei produttori a ridurre il più possibile l'aggravio tributario; recenti rilevamenti accertarono che si erano prodotte notevoli discordanze tra la produttività unitaria delle macchine, le misure dei canoni di abbonamento e le aliquote di imposta: sicchè si è reso necessario correggerle.

A ciò ha voluto provvedere il decreto-legge in esame. Sostanzialmente esso: sostituisce l'applicazione dell'imposta a peso a quella per fuso; riduce le aliquote; detta più precise norme per gli abbonamenti; impone per una categoria di filatori il contatore e dà altre disposizioni di carattere tecnico che meglio assicurano la riscossione dell'imposta.

Le nuove aliquote ridotte — articolo 1 — che tengono conto della attuale produttività unitaria delle macchine, avranno come effetto un minor rimborso all'esportazione, con vantaggio dell'Erario e senza aggravio nell'interno.

(1) D. L. 16 dicembre 1953, n. 916, L. 14 febbraio 1954, n. 5.

Nella discussione dinanzi alla Camera dei deputati è stato fatto al riguardo un rilievo, nel senso che la nuova tariffazione avrebbe dovuto essere ulteriormente diminuita nei filati a titolo basso, destinati alla fabbricazione dei manufatti di più largo consumo popolare, mentre, ad annullare il minor gettito, si sarebbe potuto, ove esigenze di bilancio lo avessero richiesto, aumentare le aliquote sui filati a titolo elevato, pertinenti alla fabbricazione di prodotti di lusso. Il rilievo, apparentemente fondato, non sembra per altro tener conto del fenomeno che, accogliendolo si verificherebbe; poichè è ovvio che un'imposizione eccessivamente alta sui titoli elevati, genererebbe inevitabilmente una grande produzione di filati grossolani, a scapito di quelli fini, con un declassamento della nostra industria, che non potrebbe reggere sui mercati internazionali.

D'altro canto la tabella che il decreto legge si propone di attuare è progressiva rispetto all'altezza del titolo, pur non andando oltre i limiti che rispettino la necessità di una buona specializzazione industriale; è in altre parole una tabella equilibrata, che tiene il debito conto di ogni utile elemento.

È stato pure rilevato che l'obbligo del contatore, che l'articolo 7 del decreto-legge impone ai fabbricanti di filati di lana considerati artigiani — in contrapposizione alla semplice facoltà per gli altri produttori (articolo 6) — determinerà un aggravio proprio sui prodotti di massa, favorendo i consumi di lusso.

A parte le osservazioni già espresse, sta di fatto che la situazione attuale dei 274 artigiani filatori è tale che una buona parte di essi ha già, su loro stessa richiesta, il contatore, che viene da essi considerato una comodità, dato che gli adempimenti per l'imposta di fabbricazione sono piuttosto complicati ed onerosi.

Vuolsi aggiungere che gli artigiani filatori non lavorano in continuità, ma saltuariamente, e che un efficiente controllo della finanza sarebbe di difficile applicazione, data la deficienza di personale da adibirsi alla sorveglianza. Se poi si considera che gli abbonamenti sono fondati su medie nazionali

di titoli abbastanza alti, il contatore non costituisce certo un aggravio fiscale, ma un beneficio.

La norma entrerà in vigore entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legge (articolo 9).

Nella discussione davanti alla 5^a Commissione — pur prendendosi atto delle sopra svolte osservazioni, alcuni commissari hanno auspicato che il Governo adotti il sistema della obbligatorietà del contatore presso tutti i fabbricanti e non soltanto per quelli di cui all'articolo 7 — è stato pure richiesto che sia posta allo studio la possibilità di un'imposta *ad valorem*, all'uscita dalle fabbriche del prodotto finito.

Le disposizioni degli articoli 4 e 5 sono di natura tecnica e regolano convenientemente, insieme con l'articolo 8, il sistema delle convenzioni annuali.

Speciale menzione merita l'articolo 10 che detta le norme per la restituzione dell'imposta. Esso stabilisce — dovendosi tener conto delle giacenze — che la restituzione assicura con le aliquote attualmente in vigore per i filati, i manufatti e le confezioni esportati all'estero, rispettivamente fino al sessantesimo, settantacinquesimo e novantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto ministeriale (articolo 8) che detterà le norme

per la riscossione in abbonamento dell'imposta per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il decreto-legge considera anche alcune esenzioni (articolo 3): esse riguardano i monofilamenti di fibra artificiale o sintetica tagliati in spezzoni di lunghezza non superiore a 60 centimetri. Tale esenzione ha la sua ragione d'essere nel particolare impiego a cui detti prodotti vengono destinati (spazzole, spazzolini, pennelli, eccetera).

Le altre norme di pretto carattere tecnico, che hanno lo scopo di assicurare l'Erario dalle evasioni, non meritano speciale commento e appaiono chiaramente giustificate.

Col decreto in esame vengono naturalmente abrogate tutte le norme con esso inconciliabili (articolo 11).

L'entrata in vigore delle nuove disposizioni — salvo quelle per l'apposizione dei contatori ai filatori artigiani (articolo 9 già ricordato) — è fissata (articolo 12) nel giorno della pubblicazione del decreto-legge sulla *Gazzetta Ufficiale* avvenuta il 13 ottobre 1961.

Il vostro relatore confida che, tenute presenti le osservazioni sopra svolte, vogliate ratificare il decreto-legge in esame approvando l'articolo unico del disegno di legge.

PIOLA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui filati di fibre tessili.